



COMUNE DI STINTINO

Provincia di Sassari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 120 del 13-novembre-2024

ORIGINALE

OGGETTO:	Approvazione tariffe per il servizio di trasporto scolastico per l'annualità 2025.
-----------------	---

L'anno duemilaventiquattro, il giorno tredici del mese di novembre, alle ore 14:30 Solita sala delle Adunanze, si è riunita la Giunta Comunale legalmente convocata.

Presiede l'adunanza Rita Limbania Vallebella nella sua qualità di Sindaco sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Signori:

VALLEBELLA RITA LIMBANIA	SINDACO	Presente
MADDAU PIETRO	VICESINDACO	In remoto
SECHI MARIA SARA	ASSESSORE	In remoto
SCANO ENRICO	ASSESSORE	Assente
DIANA MARTA	ASSESSORE	In remoto

Presenti n. 4 Assenti n. 1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, il Dott. Daniela Puggioni.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il parere della sezione regionale di controllo per il Piemonte della Corte dei Conti n° 46/2019 che ha enunciato il principio che "il servizio di trasporto pubblico scolastico (scuolabus) deve avere a fondamento un'adeguata copertura finanziaria necessariamente riconducibile alla quota di partecipazione diretta da parte degli utenti, quota la quale, nel rispetto del rapporto di corrispondenza tra costi e ricavi, non può essere finalizzata ad assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio";

Constatato che secondo il citato parere della Corte dei Conti, il servizio di trasporto scolastico va infatti inquadrato nella categoria dei servizi pubblici locali e non in quella a domanda individuale, così che la quota di partecipazione finanziaria a carico dell'utente deve necessariamente concorrere alla copertura integrale della spesa sostenuta dal Comune per l'erogazione del servizio;

Considerato che in altri pareri, però, la Corte dei Conti si è espressa in modo diverso, ovvero, la sezione Campania n° 222/2017, dopo aver chiarito che, "si deve ritenere che il servizio di trasporto scolastico, sia *pleno iure* un servizio pubblico di trasporto, pertanto escluso dalla disciplina normativa dei servizi pubblici a domanda individuale", conclude affermando il principio che nell'erogazione del servizio, gli enti:

-dovranno motivare, a pena di illegittimità., l'eventuale gratuità del servizio in funzione di un interesse pubblico, tanto più se il servizio assume carattere generalizzato;

-saranno, tenuti, in sede di copertura, alla stretta osservanza dell'art. 117 TUEL, in particolare il principio dell'equilibrio ex ante tra costi e risorse a copertura, principio che riguarda indistintamente tutti i servizi pubblici erogati dall'ente locale, a prescindere dalla forma contrattuale di affidamento del servizio (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 3 maggio 2012 n° 2537)";

Visto quanto espresso dalla Corte dei Conti Puglia con deliberazione n. 76/2019 che afferma "Appare necessario precisare, ad ulteriore chiarimento, che nell'obbligatorio rispetto dell'economicità del servizio, presupposto essenziale per consentire l'effettività e la continuità della sua erogazione, tra le risorse volte ad assicurare l'integrale copertura dei costi possono essere ricomprese le contribuzioni regionali e quelle autonomamente destinate dall'ente nella propria autonomia finanziaria purché reperite nel rispetto della clausola d'invarianza finanziaria espressa nel divieto dei nuovi e maggiori oneri (v. C.d.c., Sezione controllo Campania, parere n. 102 del 28 maggio 2019), con corrispondente minor aggravio a carico all'utenza";

Visti:

-l'art. 5 del D.LGS 13 aprile 2017 n° 63 il quale dispone "*.....senza nuovi o maggiori oneri per gli Enti territoriali interessati*", intendendo nel senso che il Comune non deve porre, a carico del bilancio per l'anno scolastico 2019/2020, maggiori oneri rispetto all'anno trascorso, in quanto trattasi di appalto in corso (settembre 2018) e con scadenza il mese di giugno 2021;

-l'art. 5, comma 2, del D.lgs. 63/2017, il quale prevede che "*Le Regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano il trasporto delle alunne e degli alunni delle scuole primarie statali per consentire loro il raggiungimento della più vicina sede di erogazione del servizio scolastico*";

-l'art. 2 del D.lgs. 63/2017, il quale prevede che "*Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e nei limiti delle effettive disponibilità finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, programmano gli interventi per il sostegno al diritto allo studio delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti al fine di fornire, su tutto il territorio nazionale, i seguenti servizi: a) servizi di trasporto e forme di agevolazione della mobilità (...)*";

-l'art. 12 della Legge 241/1990 (Provvedimenti attributivi di vantaggi economici) il quale dispone "La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi" (comma così modificato dall'art. 42, comma 2, d.lgs. n. 33 del 2013);

Vista la Legge Regionale n° 31/1984 articolo 10 il quale stabilisce che coloro che usufruiscono degli interventi di assistenza scolastica devono contribuire alla copertura finanziaria dei relativi costi con una quota determinata dal Comune;

Vista la Legge Regionale n° 31/1984 articolo 11 la quale stabilisce che i Comuni determinano le fasce di reddito cui rapportare la contribuzione degli utenti per il servizio di trasporto scolastico;

Viste le disposizioni introdotte dal D.lgs. N. 109/1998 e successive modifiche e integrazioni, le quali prevedono l'adozione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni o servizi sociali a costi agevolati, prescrivendo che gli enti erogatori definiscano i criteri di accesso alle prestazioni agevolate utilizzando l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) calcolato dall'INPS o da un CAAF autorizzato;

Ritenuto di dover approvare il prospetto, allegato alla presente, che stabilisce le modalità organizzative, le quote di contribuzione mensile, i casi di esenzione per il servizio di trasporto scolastico ed i criteri per coloro che usufruiscono del servizio scuolabus per l'anno scolastico 2024/2025, confermando le stesse tariffe applicate per l'anno scolastico 2023/2024;

Ritenuto di dover adottare le fasce di reddito e quote di contribuzione obbligatorie poste a carico delle famiglie degli utenti per l'anno 2024/2025;

Ritenuto di dover garantire l'accesso gratuito al servizio per i nuclei familiari in condizioni economiche disagiate con un valore del reddito attestato dal modello ISE/ISEE tra 0 Euro e 4.985,59 Euro;

Ritenuto di dover dare direttive al Responsabile del Settore;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 267/2000;

Con voti unanimi espressi in forma palese

D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di fissare per l'anno 2025 le tariffe, fasce di reddito, modalità di riduzione ed esenzione delle quote di contribuzione per il servizio di trasporto scolastico, secondo la seguente tabella e modalità:

REDDITO ISEE	FASCIA	1 FIGLIO	2 FIGLI	3 FIGLI	OLTRE
OLTRE 16.311,75	A	€ 21,00	€ 36,00	€ 54,00	+ € 5,50 per ogni ulteriore figlio
DA 13.640,06 A 16.311,74	B	€ 18,00	€ 30,00	€ 48,00	+ € 5,50 per ogni

					ulteriore figlio
DA 10.867,08 A 13.640,05	C	€ 16,00	€ 24,50	€ 30,00	+ € 2,60 per ogni ulteriore figlio
DA 8.150,86 A 10.867,07	D	€ 12,00	€ 18,00	€ 21,00	ESENTE
DA 4.985,60 A 8.150,85	E	€ 7,00	€ 9,00	€ 12,00	ESENTE

- La tabella sopra riportata stabilisce le **tariffe obbligatorie** di contribuzione, da pagarsi mensilmente, in base alla fascia ISEE.
Coloro che optano per il pagamento della tariffa massima (corrispondente alla fascia A) non devono produrre alcuna certificazione, mentre chi intende beneficiare delle tariffe ridotte o dell'esenzione **è obbligato ad unire alla domanda di iscrizione al servizio trasporto il Modello ISE/ISEE rilasciato dall'INPS o da un CAAF autorizzato.**
 - L'accesso gratuito al servizio (esenzione da ogni pagamento) è consentito nei seguenti casi:
 - richiedenti che presentano, assieme alla domanda di iscrizione, il modello che attesti un valore di ISEE tra Euro 0 e 4.985,59;
 - alunni portatori di handicap. In questo caso alla domanda di iscrizione al trasporto deve essere unita la certificazione medica rilasciata, ai sensi della Legge 104/1992, dalla competente Commissione medica per l'accertamento delle invalidità civili dell'Azienda U.S.L.;
 - alunni in affidamento temporaneo o presso famiglie o presso comunità alloggio per minori;
 - richiedenti che presentino domanda di accesso al servizio per gravi casi particolari che esulano dal calcolo dell'ISEE, quali la sopravvenuta perdita del lavoro, la morte di un coniuge o comunque il documentato venir meno dell'unica fonte di reddito di cui prima il richiedente disponeva, per il periodo in cui permane l'assenza della fonte di reddito.
3. Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134,4° comma del Decreto Legislativo 267/2000.



COMUNE DI STINTINO

Provincia di Sassari

Oggetto proposta di delibera:

Approvazione tariffe per il servizio di trasporto scolastico per l'annualità 2025.

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica.

Stintino, 13.11.2024

IL RESPONSABILE

Maria Lucia Stacca

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile.

Stintino, 13.11.2024

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Rosalba Maddau



COMUNE DI STINTINO

DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 120 del 13/11/2024

OGGETTO:

Approvazione tariffe per il servizio di trasporto scolastico per l'annualità 2025.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**FIRMATO
LA SINDACO
RITA LIMBANIA VALLEBELLA**

**FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
DANIELA PUGGIONI**